

BILANCIO

Nel “nuovo” bilancio la sostanza prevale sulla forma ma non ancora per il leasing

di **Sergio Pellegrino**

Il **D.Lgs. 139/2015**, nel riformulare la disciplina del bilancio in attuazione a quanto previsto dalla **direttiva 34 del 2013**, interviene anche sui **principi generali** sottesi alla redazione del bilancio dell'esercizio, introducendo il criterio della **prevalenza della sostanza sulla forma**.

Qui va ricordato come, con la **riforma del diritto societario del 2004**, il legislatore avesse stabilito, al **n.1 del comma 1 dell'articolo 2423 bis**, che la valutazione delle voci deve essere fatta *“tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato”*.

La formulazione scelta in quell'occasione non brillava certo per **chiarezza** tant'è che, nella relazione illustrativa, era stato spiegato come l'espressione **funzione economica** esplicitasse proprio il **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**.

Il riferimento alla **funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo** ha però generato **non pochi dubbi** a livello interpretativo, evocando il concetto di **destinazione**.

Per questo motivo il legislatore del D.Lgs. 139/2015, usufruendo della **facoltà** concessa dalla direttiva comunitaria, è intervenuto nuovamente sul punto, **sopprimendo** la disposizione in questione ed introducendo un **nuovo numero 1-bis**), che consacra in modo finalmente chiaro **l'affermazione del principio della sostanza**: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell'operazione e del contratto”*.

La relazione illustrativa precisa come la nuova formulazione della norma consenta di chiarire che **la sostanza va riferita al contratto o all'operazione**, piuttosto che alla voce dell'attivo e del passivo di bilancio, superando i dubbi interpretativi che si erano generati.

La stessa relazione poi fa riferimento alla necessità che sia l'**OIC**, nella sua attività di revisione dei principi contabili per adeguarli alla nuova disciplina del bilancio, a dover prevedere **l'applicazione concreta** di questo principio generale.

Quando si parla di **conflitto fra “forma” e “sostanza”** il caso emblematico è, naturalmente, quello della rappresentazione del **leasing finanziario**.

Sin qui il **nostro legislatore**, discostandosi da quella che è la **prassi contabile internazionale**, ha continuato ad avallare la rappresentazione dell'operazione sulla base del **metodo**

patrimoniale, che privilegia la forma rispetto alla sostanza.

Diverso è invece l'approccio dello **IAS 17**, che prevede l'applicazione del **metodo finanziario**: il bene acquisito in *leasing* viene iscritto nell'**attivo del soggetto utilizzatore** a fronte della **rilevazione del debito** nei confronti della società di *leasing*.

Sembrava che la volta "buona" per **conformarsi alla prassi internazionale** fosse con la **riforma del diritto societario del 2004**, essendovi una previsione in tal senso nella legge delega, ma in quell'occasione si decise di **non applicare il metodo finanziario**, continuando con quello **patrimoniale** e fornendo soltanto a livello di **nota integrativa** l'informativa circa gli **effetti** che si verificherebbero utilizzando il metodo finanziario.

Non se ne fece nulla all'epoca, **non se ne è fatto nulla oggi**, tant'è che la **proposta soppressione del n. 22 dell'articolo 2427**, che era stata avanzata dalle commissioni parlamentari ritenendo **inutile** la norma alla luce propria dell'introduzione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, **non si è concretizzata nella versione finale del decreto**.

La **relazione governativa** precisa che la scelta è stata quella di mantenere l'attuale strutturazione in attesa del nuovo **principio contabile internazionale** dedicato al *leasing*.

Tutto nuovamente rinviato quindi **a data da destinarsi**: considerando il fatto che il **nuovo principio IFRS 16 Leases** è già stato rilasciato (il **13 gennaio 2016**), ma si applicherà soltanto **a partire dal 2019**, è presumibile che **ancora per qualche esercizio il leasing continuerà ad essere rappresentato con il metodo patrimoniale**.